



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 259 della seduta del 07 GIU. 2025

**Oggetto: Accertamento sussistenza uso civico richiesto da CLEAN ENERGY 5 SRL.
Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale
(KR) - Nomina commissario ad acta.**

Assessore Proponente: F.to avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: F.to ing. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: F.to avv. Francesca Palumbo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 407375 del 05 GIU. 2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa statale vigente in materia di Usi Civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)" e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)";
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste), d.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: "Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;

- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l’art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: “Il regime giuridico (...) resta dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”, al comma 5 che “l’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” ed al comma 6 che “con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di Usi Civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante “Norme in materia di Usi Civici” e ss.mm.ii.;
- l’art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l’art. 16 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che in caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti;
- il Regolamento di attuazione della l.r. 21 agosto 2007 n. 18 recante “Norme in materia di Usi Civici”, n. 15 del 30 dicembre 2024;

CONSIDERATO che:

- la Società CLEAN ENERGY 5 SRL ha richiesto al Dipartimento regionale competente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del DLgs. 152/2006 e s.m.i. - Pratica n. 130 (KR) sul sistema Calabria Suap “Sportello Ambiente”, per il progetto di <<Realizzazione di un impianto agrivoltaico di 9,99 MW con storage di 38 MW e opere connesse, nei Comuni di Crotone e Scandale (KR) – denominato “Covello”>>;
- nell’ambito del predetto procedimento PAUR il Settore 1 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE, con nota Prot. N. 303661 del 03/05/2024, ha rappresentato che:
 - o ai sensi dell’art. 14 della l.r.18/2007 e ss.mm.ii., le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza. Pertanto, il Comune interessato è l’Ente legittimato a partecipare alle Conferenze dei Servizi per la materia degli usi civici nonché ad adottare l’atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all’istruttoria affidata al perito o all’istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative (art. 15 c. 1 L.R. 18/2007 e ss.mm.ii). Il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento regionale competente, che esercita l’esame di legittimità sul provvedimento (art. 15 c. 2 L.R. 18/2007 e ss.mm.ii);
 - o per i seguenti terreni interessati dall’intervento:

Comune	Foglio	Particella
Crotone (KR)	13	269, 270, 272, 273, 266, 267, 276, 128, 129, 275
“	14	238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 413, 205, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 202

Scandale (KR)	15	376, 395, 396, 399, 401
---------------	----	-------------------------

dalle risultanze di verifica del Settore 1 del Dipartimento AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE non risulta che vi sia stato accertamento demaniale sebbene risultino, almeno in linea di principio, possibili località nei predetti Comuni interessate dalla presenza di usi civici (Cfr. relazione Avv. Pinto del 04/07/1900). *“Pertanto, allo stato, l’Ufficio scrivente non può comunicare, sulla base degli atti d’ufficio, quale sia la natura delle particelle catastali indicate (allodiale, demaniale e/o gravate da uso civico)”*;

- l’eventuale accertamento della sussistenza o meno degli usi civici sui terreni interessati deve necessariamente derivare dall’esito di un procedimento amministrativo disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente che culmina con l’adozione del relativo atto amministrativo, oppure dall’accertamento della *qualitas soli* giurisdizionalmente effettuato dal Commissario agli Usi Civici della Calabria, competente per territorio;
- ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, non sono considerate idonee le aree “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”;
- con la medesima nota Prot. N. 303661 del 03/05/2024, il Settore 1 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE, ha richiamato la competenza dei Comuni interessati dall’intervento in oggetto, al fine delle verifiche di competenza in materia di usi civici ai sensi della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. e per l’eventuale avvio del procedimento di accertamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente e secondo le modalità indicate dal Regolamento n.10 del 05/12/2022 pubblicato sul BURC n. 273 di pari data;
- il Comune di Crotone, per quanto di propria competenza, con la nota prot. n. 0078850 del 29/08/2024, ha richiesto il previo nulla osta previsto dall’art. 4 del r.r. 10/2022, dando di fatto l’evidenza di aver avviato il procedimento di accertamento demaniale richiesto dalla società CLEAN ENERGY 5 SRL;
- per le particelle catastali ricadenti in ambito territoriale del Comune di Scandale (KR), dagli atti, non risulta avviato il procedimento di accertamento demaniale richiesto dalla società CLEAN ENERGY 5 SRL;
- la società CLEAN ENERGY 5 SRL, con nota PEC del 27/08/2024, acquisita agli atti con il prot. n. 540757 del 28/08/2024, ha richiesto l’attivazione dei poteri sostitutivi, asserendo l’inerzia del Comune di Scandale (KR) che non ha dato seguito alle proprie richieste di verifica demaniale avanzate in data 13/03/2024 e 09/05/2024;
- con nota Prot. N. 597569 del 24/09/2024, il DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE, ha avviato la procedura di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii assegnando al Comune di Scandale (KR) il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa comunicazione per provvedere ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell’art. 4 del previgente r.r. n. 10/2022;
- con nota Prot. N. 88308 del 11/02/2025, il DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, in seguito al sollecito presentato dalla CLEAN ENERGY 5 SRL con PEC del 28/01/2025, ha notificato al Comune di Scandale (KR) lo scadere del termine dei 60 giorni di tempo accordati per l’attivazione dell’iter di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell’art. 4 del previgente r.r. n. 10/2022, ovvero ai sensi del r.r. n. 15 del 30/12/2024 pubblicato sul BURC in pari data che ha abrogato il r.r. n. 10/2022, ed ha sollecitato ulteriormente lo stesso ad avviare il predetto procedimento di accertamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente entro cinque giorni dalla notifica della predetta nota con espresso avviso che in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto all’attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., attraverso l’individuazione di un Commissario ad acta

con oneri finanziari a carico dell'Ente comunale e fermo restando le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti di loro competenza, rientranti nei doveri d'ufficio;

- la CLEAN ENERGY 5 SRL, con PEC del 2 marzo 2025, acquisita al Prot. N. 133203 del 3 marzo 2025, in riferimento alla nota regionale Prot. N. 88308 dell'11 febbraio 2025, ha presentato un ulteriore sollecito;

VISTO che i termini assegnati con le note dipartimentali protocollo n. 597569 del 24/09/2024 e protocollo n. 88308 del 11/02/2025, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della l.r. n. 18/2007 e ss.mm.ii., sono spirati senza che il Comune di Scandale (KR) abbia adempiuto ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale, ai sensi dell'art. 4 del previgente r.r. n. 10/2022, ovvero ai sensi del r.r. n. 15 del 30/12/2024 pubblicato sul BURC in pari data che ha abrogato il r.r. n. 10/2022;

VISTO il decreto dirigenziale n. 123 del 09/01/2025 adottato dal Dipartimento regionale "AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI", ad oggetto: <<"Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis D.lgs152/2006 e ss.mm.ii., comprendente il parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza (Livello I) art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per il progetto "Realizzazione di un impianto agrivoltaico di 7,7440 MW con storage di 10MW e opere connesse, nei Comuni di Crotone e Scandale (KR) denominato 'Covello' " - Pratica n. 130 (KR) sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente". Proponente: Clean Energy 5 S.r.l.>>. La cui efficacia rimane subordinata, fra l'altro, al completamento della procedura amministrativa di accertamento della sussistenza o meno degli usi civici sui terreni interessati dal progetto;

RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di dovere esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. attraverso la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in sostituzione del Comune di Scandale (KR) inadempiente ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 15/2024;

VISTO l'art. 136 del Decreto legislativo del 18/08/2000 - N. 267 e ss.mm.ii. concernente: "Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori";

VISTO l'art. 20 della Legge regionale Calabria del 11/01/2006 - n. 1 che prevede che *"la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei casi di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte degli Enti locali provvedendo a nominare un Commissario munito dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, inviata dal competente Dipartimento"* ed in tal caso *"gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'Ente inadempiente, fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., in caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti loro conferiti ai sensi della medesima legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti disponendo, la Giunta regionale, l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con oneri finanziari a carico dell'ente inadempiente;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

VISTO il regolamento regionale 19 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i., recante *"Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria"*;

VISTO il decreto dirigenziale n. 7114 del 23/05/2024 con il quale il Dipartimento di Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione ha indetto la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di una short-list ai fini dell'affidamento di incarichi per la nomina di commissari ad acta per le funzioni previste dall'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. in materia di Usi Civici, rivolta ai dipendenti della giunta regionale;

VISTA la short-list dei dipendenti della giunta regionale, approvata dal Dipartimento di Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione con il decreto dirigenziale n. 7624 del 03/06/2024, costituita

ai fini dell'affidamento di incarichi per la nomina di commissari ad acta per le funzioni previste dall'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. in materia di Usi Civici;

TENUTO CONTO che:

- il/la sig./sig.ra ALOE PAOLA dipendente della Giunta regionale è presente nella short-list approvata con il decreto dirigenziale n. 7624 del 03/06/2024 e possiede i requisiti necessari nonché l'esperienza e la professionalità specifica per lo svolgimento dell'incarico di Commissario ad acta;
- al Commissario ad acta spetta il compenso omnicomprendivo di euro 1.000,00 per come determinato nell'avviso pubblico Allegato "A" approvato con il decreto dirigenziale n. 7114 del 23/05/2024, con oneri finanziari a carico dell'Ente inadempiente, fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere;

PRESO ATTO che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore Avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,

DELIBERA

1. di prendere atto del mancato avvio da parte del Comune di Scandale (KR), entro il termine assegnato, del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 15/2024, con la conseguente applicazione del potere sostitutivo di cui all'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., che viene esercitato attraverso l'individuazione di un Commissario ad acta;
2. di individuare il/la sig./sig.ra ALOE PAOLA quale Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., affinché, in sostituzione del Comune di Scandale (KR):
 - avvii il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del previgente r.r. 15/2024, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dal progetto di <<Realizzazione di un impianto agrivoltaico di 9,99 MW con storage di 38 MW e opere connesse, nei Comuni di Crotone e Scandale (KR) – denominato "Covello">>, **limitatamente alle particelle catastali ricadenti nel Comune di Scandale (KR)**;
 - provveda al contestuale compimento di tutti gli atti amministrativi di competenza comunale fino alla conclusione del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 15/2024;
3. di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del decreto di conferimento dell'incarico, previa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che al Commissario ad acta spetta il compenso omnicomprendivo di euro 1.000,00 per come determinato nell'avviso pubblico Allegato "A" approvato con il decreto dirigenziale n.

7114 del 23/05/2024, con oneri finanziari a carico del Comune di Scandale (KR), fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere;

5. di demandare al Dipartimento di Agricoltura e Sviluppo Rurale la trasmissione al Commissario ad acta della documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
6. di notificare il presente atto, a cura del Dipartimento di Agricoltura e Sviluppo Rurale, al Commissario ad acta, al Comune di Scandale (KR) ed alla Corte dei Conti Calabria – Sezione giurisdizionale – Procura regionale;
7. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to MONTILLA)

IL PRESIDENTE
(F.to OCCHIUTO)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

negato alla deliberazione
259 del 07 GIU. 2025

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 407375 del 05/06/2025

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
tramite sistema documentale

Ing. Giuseppe Iritano
Dirigente generale
del dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale"
tramite sistema documentale

Avv. Sabina Scordo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta
tramite sistema documentale

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo
Assessore all'Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione
gianluca.gallo@regione.calabria.it
tramite sistema documentale

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Accertamento sussistenza uso civico richiesto da CLEAN ENERGY 5 SRL. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) – Nomina commissario ad acta.". Riscontro nota prot. 398702 del 04/06/2025.

A riscontro della nota prot. 398702 del 04/06/2025, relativa alla proposta deliberativa "Accertamento sussistenza uso civico richiesto da CLEAN ENERGY 5 SRL. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) – Nomina commissario ad acta.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello
REGIONE
CALABRIA

